

Comunicazione n. DEM/5079417 del 1°-12-2005

Inviata alla società fiduciaria ...

Oggetto: **Quesito in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 58/98 (Tuf)**

Si fa riferimento alla nota inviata in data ... con la quale lo Studio Legale ... ha chiesto, per conto di codesta società, chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi della norma in oggetto. In particolare è stato chiesto quale sia il soggetto tenuto ad effettuare le suddette comunicazioni nell'ipotesi in cui una fiduciaria "statica" sia intestataria del 51 % delle azioni di una società non quotata ("B") la quale detiene una partecipazione rilevante in una società quotata italiana ("A").

Al riguardo si fa presente che, come già illustrato dallo studio legale nelle premesse e nelle considerazioni del quesito in esame, l'art. 120, comma 2, del Tuf dispone che: "*Coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob*".

Il comma 4, lett. b) del medesimo articolo 120 dispone che la Consob stabilisce con regolamento i criteri per il calcolo delle partecipazioni avendo riguardo, tra l'altro, anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal socio.

L'art. 118 del Regolamento Consob 11971/99 dispone, al comma 2, che ai fini degli obblighi di comunicazione "*sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito tali soggetti*".

L'allegato 4B al suddetto Regolamento Consob specifica al punto 1.2 che "*i fiduciari, intestatari di azioni di società quotate per conto di terzi calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni e dei diritti di voto oggetto di intestazione*".

Le disposizioni regolamentari sopra citate fanno riferimento, come meglio specificato dal punto 1.2 dell'allegato 4B, alle azioni di società quotate, pertanto le società fiduciarie hanno l'obbligo di comunicare le loro partecipazioni detenute direttamente, per conto di soggetti terzi, solo in società quotate, avendo cura di specificare il numero dei soggetti fiducianti ovvero il nominativo ed i dati anagrafici dei fiducianti in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società quotata.

Nel caso di specie, invece, essendo la società fiduciaria titolare di una partecipazione in una società non quotata "B", ancorché tale intestazione sia pari al 51% e ancorché la società non quotata "B" detenga una partecipazione rilevante in una società quotata "A", l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 120 Tuf incombe esclusivamente sulla società non quotata "B", poiché non può essere definita partecipazione di controllo quella detenuta da una società fiduciaria in intestazione per conto terzi. Ciò in quanto la società fiduciaria non può esercitare discrezionalmente il diritto di voto nell'assemblea della società non quotata "B", ma tale esercizio può avvenire solo su espressa indicazione del/dei soggetto/i fiduciante/i.

Da ciò discende che la società fiduciaria, ancorché intestataria del 51 % delle azioni della società "B", non può considerarsi controllante della stessa, ai sensi dell'art. 93 del Tuf, e pertanto non potrà mai imputarsi le partecipazioni rilevanti eventualmente detenute dalla società non quotata "B", che non potranno essere considerate "partecipazioni indirettamente detenute" dalla società fiduciaria.

Si rileva, infine, che qualora un unico soggetto abbia intestato alla società fiduciaria una partecipazione che gli consenta di esercitare il controllo di "B", ai sensi dell'art. 93 del Tuf, tale

soggetto sarà tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 120 del Tuf per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti detenute dalla citata società "B", indicando nell'apposito Allegato B del modello 120 A, che la partecipazione, che gli consente di esercitare il controllo di "B", è intestata fiduciariamente.

Da tali considerazioni, fondate anche su quanto illustrato dallo studio legale, discende che, per quanto riguarda il caso prospettato nel quesito, non sussiste alcun obbligo di comunicazione ai sensi della normativa in oggetto in capo alla società fiduciaria.

CONSOB
M. Mazzeola – M. Ferrari